

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO NEI CHIOSCHI E NEI VEICOLI ATTEZZATI AD AUTONEGOZI E PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA.

Approvato ed emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 08/10/2013

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente Piano serve a disciplinare la procedura per il conseguimento della concessione a titolo temporaneo degli spazi pubblici e gli aspetti commerciali ed urbanistico-edilizi delle attività di seguito specificate, esercitate su aree pubbliche date in concessione:

- a) somministrazione di alimenti e bevande nei chioschi;
- b) attività di commercio al dettaglio di fiori nei chioschi;
- c) somministrazione di alimenti e bevande su negozi mobili (veicoli attrezzati ad autonegozi).

Con il presente Piano vengono, inoltre, individuate e localizzate nell'ambito del Comune di San Giovanni La Punta le aree pubbliche, come raffigurate negli elaborati planimetrici, *che in n. 10 allegati* costituiscono parte integrante e sostanziale al presente Piano, ove è consentito l'esercizio del commercio con riferimento alle attività indicate nei punti a), e c) ed il numero dei punti vendita che possono essere installati. Le aree da destinare alla collocazione dei chioschi per la vendita di fiori, per un numero di due, saranno successivamente localizzate, non appena ultimata la procedura di individuazione tramite apposizione dei vincoli urbanistici. In ognuno degli spazi, come individuati al successivo art. 19, è consentita l'installazione di un solo punto vendita.

TITOLO 2 - CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI FIORI

Art. 2 - Definizione di chiosco

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, gravato di servitu' di uso pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall' Amministrazione, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

Art. 3 - Tipologie dei siti e criteri di collocazione

- 1) i chioschi, ai fini del rilascio del provvedimento unico abilitativo alla loro realizzazione e collocazione, dovranno essere conformi alle norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale vigente per l'uso del suolo e degli spazi pubblici;
- 2) l'installazione del chiosco sarà ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Nuovo Codice della strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare;
- 3) il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui all'art. 4, dovrà adeguarsi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento;
- 4) il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a cura e spese del richiedente;
- 5) la collocazione del chiosco non sarà concessa quando la presenza dello stesso precluda in tutto od in parte visuali prospettiche attestata su monumenti o composizioni spaziali di pregio o, qualora, la tipologia merceologica sia in contrasto con la natura del sito.
- 6) i chioschi potranno essere collocati esclusivamente:
 - su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 2.50 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 5.00 dalle intersezioni stradali;

- nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco.

- sui marciapiedi, l'occupazione da parte dei chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 1,20 e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio delle persone con handicap e/o con limitata o impedita capacità motoria, delle carrozzine per bambini, di eventuali percorsi ciclabili.

7) i chioschi possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti (piazza, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato, aree verdi);

La collocazione del chiosco non sarà concessa:

a) dove la presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti di pregio;
b) ove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;

c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;

d) se addossato o ancorato all'edificio;

e) quando non rispetta le norme del nuovo Codice della Strada.

Art 4 - Caratteristiche tecniche del chiosco

La concessione del suolo pubblico ed il provvedimento unico abilitativo per l'installazione dei chioschi sarà rilasciato tenendo conto delle esigenze dell'accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità;

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri prediligendo le strutture prefabbricate:

1. superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura), che garantisca un numero di locali idonei per superficie e funzionalità e comunque non superiore ai 20 mq per i chioschi, oltre un massimo di mq. 15 per gli sporti dello stesso;

2. altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 4,00;

3. il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici;

4. l'oggetto del tetto, se presente, ospita la conversa (gronda) di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto;

5. nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.); è escluso solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20 cm dalla sagoma;

6. nelle aree individuate nel vigente PRG con il simbolo "VA" (Verde Pubblico Attrezzato), possono essere realizzate strutture definitive in cemento armato o muratura o acciaio con rifiniture del tipo "civile". Nelle rimanenti aree può consentirsi esclusivamente la collocazione di strutture prefabbricate in stabilimento o precostruite le quali possono ancorarsi in maniera precaria al suolo (bullonatura o ancoraggi precari).

In entrambe le tipologie costruttive viene ammesso idoneo sistema di smaltimento fognante autonomo, ove prescritto dall'ufficiale sanitario.

Nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per installazione del manufatto ove previsto;

Le suddette quantità, misurabili, possono ammettere una tolleranza di cantiere non superiore al 3% rispetto al limite imposto.

Art.5 – Presentazione della domanda per l'assegnazione degli spazi ed esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e vendita di fiori nei chioschi è soggetta ad apposita autorizzazione, previa concessione del suolo pubblico.

L'assegnazione degli spazi per i chioschi individuati nel presente Piano avverrà mediante bando ad evidenza pubblica. Le istanze di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte

di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta. Nel caso in cui non vengano presentate domande, si procederà all'emanazione di un nuovo bando. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per la vendita e somministrazione in chioschi od autonegozi.

A seguito dell'emanazione del bando da parte del comune, il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare al SUAP, la domanda (domanda unica) esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 160 del 2010, attivando il procedimento ordinario previsto dall'art.7 del D.P.R. citato. La domanda potrà essere inoltrata direttamente dal richiedente ovvero tramite procuratore speciale (firmatario) incaricato della presentazione telematica, attraverso il sistema degli sportelli unici SUAP-SSU al quale si accede dal sito istituzionale del comune. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e farà fede la data e l'ora di arrivo contenuta nella ricevuta, rilasciata automaticamente dal Sistema SUAP-SSU, di avvenuta presa in carico della domanda.

La domanda unica, gli elaborati tecnici, gli allegati, dovranno essere sottoscritti con forma digitale. Alla domanda vanno allegati:

- Dichiarazione di conformità alle vigenti norme urbanistiche (mod. A2);
- Dichiarazione di conformità igienico sanitaria (mod. A4);
- Dichiarazione di conformità alle norme in materia di scarichi (mod. A11) con gli elaborati richiesti ;
- Descrizione della tipologia di commercio su aree pubbliche (mod. B2);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti morali (mod. D1);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande (mod. D2) (solo per l'esercizio e la vendita e somministrazione di alimenti e bevande);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti antimafia (mod. D3);
- Dichiarazione di possesso di attestato di formazione del personale alimentarista (solo per l'esercizio e la vendita e somministrazione di alimenti e bevande)(ex libretto sanitario);
- Dichiarazione di non avere altra forma di lavoro dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.
- Dichiarazione dalla quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
- Dichiarazione attestante il carico familiare;
- SCIA alimentare mod (E1A) (solo per l'esercizio e la vendita e somministrazione di alimenti e bevande) ;
- SCIA ai fini dell'attivazione dello scarico delle acque reflue assimilate alle acque domestiche (mod. E11) unitamente al versamento dei diritti di segreteria;
- Procura speciale (mod. F 15), solo nel caso di delega ad un professionista per la presentazione telematica.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000.

Gli elaborati progettuali dovranno contenere:

1. Relazione tecnica descrittiva, ove sia inequivocabilmente precisata la natura dei materiali impiegati, i colori del manufatto, il sistema di chiusura della struttura, il sistema utilizzato per l'appoggio al suolo, per gli eventuali allacci tecnologici (alimentazione idrica, elettrica e sistema di scarico) e ogni altro intervento convenuto con l'Amministrazione Comunale. Inoltre la relazione indicherà le interferenze sulla disciplina di sosta dell'area su cui insisterà il chiosco ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, accessi carrai; la stessa sarà corredata da documentazione fotografica del luogo interessato;

2. stralcio in scala 1:2.000 dell'area oggetto dell'intervento, comprensiva dell'ubicazione esatta del chiosco stesso, dell'individuazione dei parcheggi esistenti con relativi posti auto ed accessi alla sede stradale, con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, ed eventuali fermate di mezzi pubblici, uscite di sicurezza da edifici pubblici e privati etc.

3. progetto del chiosco con i necessari riferimenti all'edificato circostante, contenente almeno: pianta, prospetti e sezione, quotati e in scala 1:50; illustrazione, all'interno del manufatto medesimo, dei

volumi tecnici e degli gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento.

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

Dovranno comunque osservarsi le norme generali in materia di prevenzione incendi;

In caso non sussistano o vengano meno i su elencati requisiti, l'Amministrazione, appurato ciò anche dopo il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, revocherà l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6 - Procedimento

Non appena ricevuta la presentazione il SUAP rilascia ricevuta di avvenuto avvio dell'istruttoria. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda unica, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Il SUAP provvederà all'inoltro telematico della documentazione e degli elaborati ed allegati alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, ai fini del rilascio dei pareri di competenza: Soprintendenza ai BB.CC.AA., Azienda sanitaria provinciale, Settore LL.PP, Comando di Polizia Municipale, Settore Urbanistica, Servizio Commercio del comune di San Giovanni La Punta.

Il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ultimata l'istruttoria ed acquisiti tutti i pareri il Suap rilascia la concessione del suolo pubblico, disciplinata dal successivo art. 11 e, previa stipula della convenzione di cui all'art. 12, emette il provvedimento unico abilitativo per la realizzazione e/o installazione del manufatto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160 del 2010.

Art. 7 – Agibilità ed avvio dell'attività

Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 160 del 2010, completa di tutti gli allegati e della documentazione prescritta dall'art. 32 del Regolamento edilizio comunale come modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 12.07.2011. Il SUAP, prende atto della dichiarazione di agibilità rilasciandone ricevuta telematica e cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

In alternativa alla dichiarazione prevista dall'art.10 sopra citato, l'interessato può proporre domanda al Settore Urbanistica, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Il SUAP, organo competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.227/2011 per le attività produttive, esaminata positivamente la documentazione e gli elaborati allegati alla domanda unica trasmessa, rilascia l'autorizzazione agli scarichi.

Ultimata l'esame dei documenti pervenuti emette l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 2 della L. r. 18 del 1995.

TITOLO III - AUTONEGOZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 8 - Definizione di autonegozio

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per autonegozio si intendono i furgoni con banco di vendita aperti su una fiancata e adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande piazzati sul suolo pubblico e dove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della

Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. (lettera ministeriale prot. n.840/4203 N-D IV n.B054) e s.m.i.

Art.9 - Presentazione della domanda per l'assegnazione degli spazi.

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozi è soggetta ad apposita autorizzazione, previa concessione, a titolo precario, del suolo pubblico. Nel caso in cui non vengano presentate domande, si procederà all'emanazione di un nuovo bando.

L'assegnazione degli spazi per i chioschi individuati nel Piano comunale avverrà mediante bando ad evidenza pubblica. Le istanze di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta. Nel caso in cui non vengano presentate domande, si procederà all'emanazione di un nuovo bando. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per la vendita e somministrazione in chioschi od autonegozi.

A seguito dell'emanazione del bando da parte del comune, il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare al SUAP, la domanda (domanda unica) esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 2 del DPR 160 del 2010, attivando il procedimento ordinario previsto dall'art.7 del D.P.R. citato. La domanda potrà essere inoltrata direttamente dal richiedente ovvero tramite procuratore speciale incaricato per la presentazione telematica, attraverso il sistema degli sportelli unici SUAP-SSU, al quale si accede dal sito Istituzionale del comune. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica e farà fede la data e l'ora di arrivo contenuta nella ricevuta, di avvenuta presa in carico della domanda, rilasciata automaticamente dal Sistema SUAP-SSU.

La domanda unica, gli elaborati tecnici, gli allegati, dovranno essere sottoscritti con forma digitale. Alla domanda vanno allegati:

- Descrizione della tipologia di commercio su aree pubbliche (mod. B2);
- Mod. C1- Nuova attività;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti morali (mod D1);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali per vendita e somministrazione di alimenti (mod. D2);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti antimafia (mod. D3);
- Dichiarazione di possesso di attestato di formazione del personale alimentarista (ex libretto sanitario);
- Dichiarazione di non avere altra forma di lavoro dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.
- Dichiarazione dalla quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
- Dichiarazione attestante il carico familiare;
- Carta di circolazione del mezzo;
- SCIA alimentare mod (E1A);
- Procura speciale (mod. F 15), solo nel caso di delega ad un professionista per la presentazione telematica.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000.

In caso non sussistano o vengano meno i su elencati requisiti, l'Amministrazione, appurato ciò anche dopo il rilascio dell'autorizzazione alla vendita e/o all'inizio dell'attività, revocherà l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato, e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – Esercizio dell'attività

Non appena ricevuta la presentazione il SUAP rilascia ricevuta di avvenuto avvio dell'istruttoria. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda unica, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Il SUAP provvederà all'inoltro telematico della documentazione, degli elaborati ed allegati alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, ai fini del rilascio dei parereri di competenza:

Comando di Polizia Municipale, Settore Urbanistica, Servizio Commercio del comune di San Giovanni La Punta.

Il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ultimata l'istruttoria ed acquisiti tutti i pareri il Suap rilascia contestualmente la concessione del suolo pubblico ed autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 18 del 1995.

L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita, al termine delle quali, l'autonegozio dovrà essere rimosso e l'area pubblica concessa dovrà essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi oggetto e rifiuto.

Art.11 - Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

La concessione avrà una durata non inferiore ad anni 10 salva diversa convenzione stipulata con l'Amministrazione e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento.

Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

Alla scadenza della concessione la struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario. Lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

Art.12 - Convenzione

La concessione e la convenzione che accompagna il provvedimento unico abilitativo per la realizzazione o collocazione del chiosco, deve elencare in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante il punto vendita, mentre possono essere previsti interventi anche edilizi e a carattere permanente, come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano (prati, superfici in tartan, strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, etc), la realizzazione di locali interrati di servizio al chiosco per deposito di merci, e quant'altro l'Amministrazione riterrà opportuno convenire.

Deve prevedere il pagamento della polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa di importo pari al valore della costruzione, limitatamente al periodo della costruzione stessa.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione l'Amministrazione revocherà la concessione e l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.13 - Spese

Le spese di allacciamento per il funzionamento delle strutture (energia elettrica, acqua, ecc) restano a totale carico del richiedente.

Art.14 - Tassa per occupazione suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento annuale alla tassa occupazione suolo pubblico.

Art.15 - Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del presente regolamento

Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate risultano confermate fino alla scadenza della concessione stessa. Nel caso di rinnovo il titolare si dovrà uniformare alle disposizioni specificate nel

presente Regolamento, con la stipula di apposita convenzione per l'area in precedenza assegnata. Eventuali domande di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico per chioschi e per autonegozi presentate in data precedente l'adozione del presente Regolamento s'intendono inammissibili.

Art.16 - Rinnovo dell'attività e subingresso.

In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni e convenzioni, nel rispetto del presente regolamento.

In caso di cessione dell'azienda, non prima dei 3 anni, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo controllo della Amministrazione Comunale al fine di verificare i requisiti. Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso verranno applicate le medesime norme della legge sul commercio relative alle fattispecie in questione, fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni così come indicati nell'art. 5 del presente Regolamento.

La domanda (domanda unica) deve essere presentata al SUAP esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 2 del DPR 160 del 2010, attivando il procedimento ordinario previsto dall'art.7 del D.P.R. citato. La domanda potrà essere inoltrata direttamente dal richiedente ovvero tramite procuratore speciale incaricato per la presentazione telematica, come specificato al precedente punto 9.

Alle istanze di subingresso devono essere allegati:

- Descrizione della tipologia di commercio su aree pubbliche (mod. B2);
- Mod. C2 - Subingresso
- Dichiarazione di possesso dei requisiti morali (mod. D1);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande (mod. D2) (nel caso in cui si intenda esercitare tale tipologia di attività);
- Dichiarazione di possesso dei requisiti antimafia (mod. D3);
- Dichiarazione di possesso di attestato di formazione del personale alimentarista (ex libretto sanitario) nel caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande);
- Dichiarazione di non avere altra forma di lavoro dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.
- Dichiarazione dalla quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
- SCIA alimentare – variazioni (mod. E1bis), nel caso di subingresso (solo per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande) ;
- SCIA ai fini dell'attivazione dello scarico delle acque reflue assimilate alle acque domestiche (mod. E11) unitamente al versamento dei diritti di segreteria;
- Procura speciale (mod. F 15), solo nel caso di delega ad un professionista per la presentazione telematica.
- copia del contratto di cessione, di affitto della azienda redatto da un notaio e regolarmente registrato nei termini di legge nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;
- copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "causa mortis".

Art.17 Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti.

Eventuali istanze di autorizzazione per il trasferimento di un punto vendita in un'altra area prevista nel presente "Piano", verranno accolte nel rispetto del regolamento e su un sito non interessato da altra precedente richiesta effettuata da altro soggetto.

Gli spostamenti all'interno della stessa area individuata nel presente Piano, su iniziativa della Amministrazione o del concessionario, saranno suggeriti da una migliore collocazione determinata da sopraggiunte esigenze quali:

- la libera percorribilità delle vie di esodo da edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico;
- l'agevolazione della viabilità pedonale;
- il minore intralcio al traffico;
- ammodernamenti e ristrutturazioni del punto vendita
- una migliore visibilità del punto vendita e un più agevole accesso allo stesso per l'utente altre varie e analoghe;

Eventuali istanze di autorizzazione per gli ampliamenti e/o modifiche del punto vendita esistente, nel rispetto del presente regolamento, dovranno essere presentate integrando la domanda con gli elaborati tecnici di cui all'art.5 del presente regolamento e secondo le indicazioni fornite dal SUAP che valuterà i casi singolarmente.

Tutte le istanze sopra indicate deve essere presentata al SUAP esclusivamente per via telematica (domanda unica), ai sensi dell'art. 2 del DPR 160 del 2010, o direttamente ovvero tramite procuratore speciale incaricato per la presentazione telematica, attraverso il sistema degli sportelli unici SUAP-SSU, come specificato al precedente punto 9.

Art.18 - Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico e dell'autorizzazione al commercio

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

La concessione è revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura per la quale è stata rilasciata la concessione risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario, ovvero quando l'area su su sorge risulti mantenuta in cattivo stato.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento della TOSAP entro i termini stabiliti;
2. nel caso di sub-locazione abusiva;
3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;

L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall'Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- a) per giustificati motivo di ordine pubblico o su segnalazione dei preposti alla vigilanza e sicurezza;
- b) per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- c) non osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12.

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa, il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione potrà procedere alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

L'Amministrazione per mezzo della Polizia Municipale si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento il controllo delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate con sopralluoghi occasionali e senza preavviso.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di San Giovanni La Punta.

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e delle normative in materia sanitaria, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti;

Art. 19 - Localizzazione dei nuovi punti di vendita

Il modello ottimale di rete di vendita, previsto nel presente "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", si intende perseguito con il mantenimento di parte delle aree di vendita già esistenti o previste dal precedente piano, *la trasformazione dell'area di via Mannino da area destinata ad autonegozio a area destinata a chiosco*, la trasformazione dell'area di via Teano da punto vendita da chiosco ad autonegozio, la soppressione dell' area di Via Galileo Galilei, di Via Aurora (Piazza Guglielmino) e di Piazza Europa e la istituzione di *quattro* nuove aree. In ognuno degli spazi, come appresso individuati, è consentita l'installazione di un solo punto vendita:

- a) aree esistenti e/o previste dal precedente piano e confermate (tot. 6 punti vendita):**

-destinate a chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande:

- piazza Giovanni XXIII (graf. 1/A - B);
- piazza Cilea (Scammacca) (graf. 2/A - B);
- area di Via Balatelle (graf. 3/A - B);
- piazza Bonaccorso (graf. 4/A - B) ;

- destinate ad autonegozi:

- area a verde pubblico di Via Siracusa (graf. 5/A - B);
- area di via Duca degli Abruzzi (graf. 6/A - B);

b) aree esistenti e/o previste dal precedente piano che vengono trasformate (tot. 2 punti vendita):

- l'area a verde pubblico di via Mannino (graf 7/A-B) viene individuata quale punto vendita destinato a chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, in variazione al precedente piano che prevedeva la collocazione di un autonegozio;

-l'area a verde pubblico di Via Teano (graf. 8/A - B) viene individuata quale punto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande con autonegozio, in variazione al precedente piano che prevedeva la collocazione di un chiosco;

c) nuove aree (tot. 4 punti vendita):

- destinate a chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande:

- parco comunale (graf. 9/A - B)

- destinate ad autonegozio:

- Area a verde attrezzato di via Bologna (graf. 10/A-B)

- destinate a chioschi per la vendita di fiori:

n. 2 aree, che saranno successivamente localizzate, non appena ultimata la procedura di individuazione tramite apposizione dei vincoli urbanistici.

d) aree esistenti e/o previste dal precedente piano che vengono soppresse:

- area e verde pubblico di via Galileo Galilei;
- via Aurora (Piazza Guglielmino);
- piazza Europa;
- parcheggio della lottizzazione di Via Caruso.

La concessione del suolo pubblico di durata almeno decennale per l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande con chioschi ed autonegozi o per la vendita dei fiori tramite chioschi può essere consentita nelle sole zone previste dal presente Piano ed individuate nelle planimetrie allegate al presente.

Art. 20 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Piano, si rinvia alle Leggi Regionali n.18/95, n.2/96, n.28/99, nonché alle eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e a tutte le altre disposizioni di Legge in materia;

Art. 21 - Pubblicazione


Il presente Piano sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e nella sezione regolamenti del sito del comune di San Giovanni La Punta ed inoltre ai sensi dell'art.8, comma 5, della Legge Regionale numero 18/95 e successive modifiche, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 22 - Entrata in vigore


Il presente Piano entrerà in vigore a partire dallo stesso giorno in cui sarà divenuto esecutivo l'atto deliberativo di approvazione. Contestualmente sono abrogati il Piano Comunale le norme Regolamentari approvati con deliberazione n. 28 del 14.04.2010 e i relativi atti incompatibili con il presente.


Indice degli articoli

- Articolo 1. Ambito di applicazione
- Articolo 2. Definizione di chiosco
- Articolo 3. Tipologie dei siti e criteri di collocazione
- Articolo 4. Caratteristiche tecniche del chiosco
- Articolo 5. Presentazione della domanda per l'assegnazione degli spazi ed esercizio dell'attività
- Articolo 6. Procedimento
- Articolo 7. Agibilità ed avvio dell'attività
- Articolo 8. Definizione di autonegozio
- Articolo 9. Presentazione della domanda per l'assegnazione degli spazi.
- Articolo 10. Esercizio dell'attività
- Articolo 11. Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
- Articolo 12. Convenzione
- Articolo 13. Spese
- Articolo 14. Tassa per occupazione suolo pubblico
- Articolo 15. Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del presente regolamento
- Articolo 16. Rinnovo dell'attività e subingresso
- Articolo 17. Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti
- Articolo 18. Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico e dell'autorizzazione alla vendita
- Articolo 19. Localizzazione dei nuovi punti di vendita
- Articolo 20. Norme finali
- Articolo 21. Pubblicazione
- Articolo 22. Entrata in vigore.




2/A










4/B

COMUNE DI SAN GREGO



D.P.R. 380/01

8

8


8

P.zzo Boccorsio

Decreto Delib. C.n. 31/2008

Bianco 04 0000 0000


5/A



5/8




6/A




6/B


GATA LI BATTIATI





328.3
7/A













10/A



